



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | MARENGHI | ENZO MARIA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | FAGGIANO | ANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PARISI | DOMENICO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1189/14
depositato il 16/12/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 17 TOSAP 2011
contro: COMUNE DI ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

VITALE MICHELE
VIA FRANCESCO CILEA 18 83035 GROTTAMINARDA AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1189/14

UDIENZA DEL

24/03/2015 ore 11:00

SENTENZA

N°

316/05/15

PRONUNCIATA IL:

24/03/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

15/04/2015

Il Segretario

Antonio Ambriano

FATTO:

Con atto depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, Vitale Michele, nato a Mirabella Eclano il 20/08/1963 e residente a Grottaminarda, al Corso Vittorio Veneto n.104, proponeva formale e tempestivo ricorso avverso l'avviso di accertamento n., 17 del 09/06/2014 con il quale veniva rettificata la denuncia relativa alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per l'anno 2014.

Con il ricorso, il Vitale, eccepiva che il Comune di Ariano Irpino, per un'area per la quale era stata dichiarata l'occupazione, una estensione di mq. 20, arbitrariamente, tale area, era stata rettificata in mq. 46.

Il ricorrente sosteneva che, pur avendo richiesto al Comune le opportune spiegazioni per la differente quantificazione dell'area occupata, non ha mai avuto alcuna risposta in merito se non la comunicazione da parte del Comune che la richiesta del ricorrente era stata girata alla società Concessionaria della riscossione.

Da parte di quest'ultima, non è mai pervenuta alcuna comunicazione.

In data 27 gennaio 2015, questa Commissione, sulla richiesta di sospensione avanzata dal Vitale, si è espressa negativamente ed ha rinviato a oggi per la discussione del merito

Il Comune di Ariano Irpino non si è costituito in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere accolto.

Questa Commissione, letti gli atti del giudizio; rilevato che l'avviso di accertamento impugnato è privo della benchè minima motivazione che possa far comprendere l'iter logico-giuridico che ha giustificato la rettifica dell'estensione dell'area assoggettata a tassazione (TOSAP);

poiché il Comune di Ariano Irpino, pur essendo stato citato in giudizio, non si è costituito, ritiene di dover annullare l'avviso di accertamento in rettifica, per mancanza di motivazione.


La mancata partecipazione al giudizio del convenuto ritualmente convocato, costituisce, secondo questo Collegio, motivo di condanna alle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato per mancanza di motivazione. Condanna il Comune di Ariano Irpino al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 oltre gli accessori di legge.

Brindisi 24 marzo 2015

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

